



Li Campi alli Lagoni  
Li Campi alla Malghera ne' Boschi  
Li Boschi

lir. 3.  
lir. 2.  
lir. 1.

Ogni lir. cinquanta di stima fano vn quattrino d'estimo rurale.  
Ogni testa nel Territorio di Gattico nella sudetta misura ge-  
nerale, fù censita in ragione de pert. 62. tau. 12. di terra.  
Pertiche 62. tau. 12. di terra fanno vn soldo d'estimo rurale,  
supponendo, che d'ogni pert. 62. tau. 12. ve ne sijno pert.  
nu. 30. di bosco, che à ragione de fs. 20. per pertica, come  
sopra hanno di stima. I soli lir. 30.  
Et supponendo, che nelle altre pertiche 32. tau. 12. ve ne sij-  
no pertiche 4. d'ogni qualità di stima sodata, che fanno in  
tutto la somma de lir. 167.

Si che ogni testa deve pagare vn soldo d'estimo rurale, se bene  
auanti l'infascritta sentenza Magistrale erano césiti solo,  
che per tre quattrini per matrimonio.  
Nel Territorio Nouarese il commando de Soldati di militia  
non segue sopra li Caualli di tassa, mà sopra il numero del-  
le persone.  
Nel tempo, che furono assegnati al personale li detti Caualli  
duoi, vn quarto, & vn sedesino di tassa al medemo perso-  
nale consisteva in teste ottant'una come sopra, si che li toc-  
cava solo due Soldati di militia, e meno.  
Et hora, che constituisse il numero di teste 19 s'gliene tocca-  
ranno quattro in circa.

Nella Provincia Nouarese non si fa egualanza de Soldati di  
militia, come si fa dell'altri carichi, che si ripartino sopra gli  
Caualli di tassa.

**M**issa lite da alcuni del personale di Gattico, contro il reale  
nell'anno 1645. alli 22. Giugno fù dall'Illustriss. Magistrato ordinato, come segue. Censuris Ordo redditus dictæ Communitatis prius applican-  
dos esse extinzione eorum onerum, in quibus sole persone con-

Informatione so-  
pra le controvie-  
rie hora pendenti

concurante, iuxta declarationem factam anno 1620: inter  
Can. Gentem, & Communites, & homines Vicidonghi  
eiusdem Agri Nouariensis. M etiamen cibis illis obser-  
Secundo, assignandam esse personis dictæ Communitatis Gat-  
ticis tantam portionem onerum pro nono, & per modū pro-  
visionis, quantum capiunt aequi duo, & quarta pars, & sex-  
tade cima taxarum regulorum eidem Communitati taxati  
pro Capilibus viuis per Crassum Delegatum anno 1556.  
hancq; portionem pectantem ad capita viua separatim di-  
stribui, & exigere debere, salvo iure declarandi, postquam exhibi-  
ta fuerint auto statones impositorum factarum à decennio circa,  
quanta summa diffinitiva ipsi Capilibus sit assignanda.  
Tertio, deniq; portionem spectantem ad capita viua, sublata  
quauis contraria consuetudine distribuendam super mas-  
culinistatum ab anno 14. vsq; ad 70. iuxta declarationem  
factam a Sen. Excell. die 21. Februario 1562. in causa Mo-  
doetie, & ita &c.  
Et come dalla senza signat. Et il s. alli ib oltre. li. 1562  
Questa dichiaratione non è stata sufficieute à leuar le contese  
fra li detti estimi, tanto circa il modo di praticarla, quan-  
to per altri rispetti, pretendendo il personale di voler inge-  
geristi in quelle cose, che spettano solo al reale, etiando  
in conformità dell'ordini, & della sodata sentenza, & al-  
tre cose in simil materia dall'Illustriss. Magistrato dichiar-  
ate, per il che doppo varij ricorsi, e gravi spese sono state  
necessari quelli del reale, a danno de quali tutto riflette,  
mentre i maliari pigliano di quello de Padroni da spendere  
per terminar queste cause, otener delegatione nel Sig.  
Podestà di Nouara, qual ha fatto distinta relazione al Tri-  
bunale, che è quella, che hora due proposti per decider  
i capi, che con ragione si devono al reale, secondo anche ipso  
di lui possesso, in cui si troua, & indebitamente vengono  
pretesi dal personale. I sogli, s. s. ib i. 1562 ob 1562  
Primeramente, con ragione pretende il reale, che tutte le na-  
ritate de beni stabili della Communità posti in tal modo servireb-  
sino Comuni, tanto al reale rurale, come al ciuite, & per  
sonale, come dispone il statuto di Nouara, de Communi-

A 2 bus

bus bonis non alienandi, contro l'ingiusta pretensione del personale, che debbano applicarsi al loro estimo, sotto pretesto della su detta sentenza Magistrale, & in ciò due esser esaudito il reale per tre fondamenti; Prima, perche la so detta sentenza Magistrale, s'hà da intendere, che fortifica il suo effetto in quei casi dove si tratta di rendite communi, che provengano dall'industria delle persone, come sono Forni, Prestini, Beccarie, Hosterie, & simili non de stabili, ne quali non milita la ragione, che ha potuto mouer il Magistrato à far tal dichiaratione, ò almeno tanta. Secundo, perche non consta, che in detta causa sia stata addotta la ragione, che hora si deduce, & che vien data al reale dal su detto statuto di Nouara, sotto la rub. de Commun. T bon. non alienan, donde non hauédone il Tribunale hauuto cognitione non si può dire, che sia, ò presuma reietta. Terzo, perche detti beni nella su detta riforma furono cassati dal Gratio, & entrarono con li altri beni rurali de privati à formar il Cauallo di tassa, si che non porta il diritto della giustitia, che il reale senta il peso delle grauezze, che si distribuiscono sopra Caualli di tassa, e che il personale solo godi i frutti, e conuerta le entrate in suo servizio.

Secondo, pretende il reale, che le rendite communi di Forno, Hosterie, & altre simili, che provengono dall'industria dell'uomo, de quali in detta sentenza come sopra, pagati prima quei carichi, ai quali concorrono solo le persone per quello di più auanza, si debbano conuertire in pagare li carichi communi Camerali, come dispone la su detta sentenza Magistrale nel primo capo come sopra, secondo le dichiarationi iui acenate, seguite nelle cause del Canonico Grata, & Vicolongo, che cosi dispongono.

Terzo, dice il reale, che stando la su detta sentenza di divisione dell'estimo come sopra seguita, non è obligato il reale alle spese de Soldati di militia, & guastatori, essendo questo carico metamente personale, & essendo assegnati al medesimo personale à contemplatione di tal carico, & altri gli redditi communi di Forno, Hosteria, & come sopra, & quando anche non fosse seguita tal sentenza, & si potesse dire, che

che tal carico non spettasse tutto al personale, ma vi dovesse concorrere anche il reale alla rata, (che non s'admette) stando le premesse generali di sopra fatte, che nella Provincia Nouarese non si fa egualanza de Soldati di militia, che il commando de Soldati di militia segue sopra il nu. delle persone, & non sopra Caualli di tassa, che al tempo della riforma generale le teste erano ottant'una in num. & non più, & che hora sono cento nonanta cinque. Si doverebbe in ogni caso dare al personale tutto quel carico de Soldati di militia, che rileua no le teste accresciute dalle ottant'una sino alle cento nonanta cinque, che è tutto carico che deve portare il personale solamente da perse, & il rimanente si douerebbe ripartire alla rata de Caualli di tassa, quando il reale hauesse à concorrere, che non s'admette, consumando prima in tal spesa le dette rendite communi, tanto à beneficio del reale, quanto del personale, sino all'importanza delle dette rendite, non douendo in tal caso concorrere il reale, se non per quella parte, che le spettarebbe, se fosse fatto il commando, & riparto de Soldati di militia sopra li Caualli di tassa, & non sopra il numero delle persone come segue, & douendo in tal caso anche concorrere solo à quelle spese, che commandano le gridi di S. E. & non à quelle, che di capriccio vogliono far alcuni del personale per sfugir l'imbululatione di cadaur li Soldati à forte, mettendoli all'incanto con spese intollerabili, & estirpatione della terra.

Quarto, dice il reale, che l'estimo civile, & interessato, diragine due concorrere à disagio, & solleuo del reale rurale, solamente, & non del personale, perché se bene in alcun tempo fu messo in dubbio, se la porzione de carichi spettanti all'personale dovesse ceder egualmente à disagio de beni civili, e rurali, ouero de rurali solamente, ma non si pretesse già mai da veruno, benché poco informato della materia, che li beni civili, & interessati concorressero à solleuo del personale, che in caso di comunione d'estimo si leua ante partem, distribuendosi il rimanente sopra il reale, rurale, & civile, & interessato debitamente reffrendo, ragione, che

che tanto più milita nel nostro caso, quanto che di uo l'estimo personale dal reale come sopra, quello non si può integrare in questo. Quinto, dice il reale, che li begi stabi li communi, cioè vigneti, campi, prati, & boschi da taglio deuono esser censiti, come sono stati censiti doppo la detta divisione d'estimo nella stessa conformità, che sono censiti li altri beni de particolari, & deuono pagare la loro porzione de carichi, come fanno gli altri particolari. Prima, perché gli medemini Cogni nella riforma generale furono raffatti dal Gratio, & entorno a' altri beni privati à formarli duei Caualli un quarto, meno un sedesino di tassa. Secondo, perché così comandano espresamente le gride di S.E. & dell'Illustriss. Magistrato, non essendo conueniente, che il reale senta il peso delle grauzze, che si distribuiscono sopra Caualli di rasta, e che il personale goda i fitti senza carico, non valendo la ragione, che non siano stati censiti prima dalla sed, senenza Magistrato à dietro; perché all' hora tutto era in commune, & così non era di pregiudizio al reale, che non fossero censiti, militando hora diuersa ragione doppo, che seguita la divisione dell'estimo, richiedendo la giustitia distributiva, che ogn' uno porti il suo cariato, che li beni tanto communi, quanto de particolari, siano collettati proportionatamente, come dalla sede di Michel Rossi, del primo Agosto 1648, che s'esibisce, siccome dall'Illustriss. Magistrato è stato altre volte dichiarato, & in particolare sopra memoriale della Communità di Vasto. L. Deputati di dicità Comunitatis in distribuzione militum aliquantum portionem spectarem bonis proprijs, & communaliibus dicta Comunitatis sub pena Magistrati arbitriaria. Prætorque Nouaria Delegatus, Ira exequi curie Subscritus Franciscus Corius. Sesto, dice il reale, che li mastai debenti civili, & inglesi, hanno à sostener la porzione de particolari sopranti all' ora, collonica, & questo con molta ragione, perché così viene

letteralmente

letteralmente deciso dalla sentenza delli SS. cinque Delegati, dell 12. Febraro 1604, con che restando in virtù dell ordini dichiarato, che la colonica (fuori del Ducato, & Lodigiano) rillevi l'ottava parte, si denono detti massari collettare per pertiche dodeci, e mezza d'ogni cinquanta. Settimo, & ultimo, dice il reale, che essendo consuetudine antica, & immemorabile, che nella terra di Gattico si creasse solo due Consoli, vn Cancelliere, & vn Caneparo, & havendo quelli del personale da due, o tre anni in qua introdotto per mero absurdo, di voler accrescer vn Cancell. & vn Consol, & vn Caneparo di più, cioè vn Console per il reale, due per il personale, & vn Cancell. & vn Caneparo per ogni estimo, si deve leuare questa novità, riducendo le cose al primiero stato, facendo vn sol Console per il personale, & uno per il reale, & vn sol Cancell. & vn Caneparo per tutto il Commune, che siano di confidenza di tutte due gl'estimi, & che questi Ufficiali siano pagati dalle rendite comuni, come si conviene per giustitia.

Et in tal conformità sperano quelli del reale, che dall'Illustriss. Magistrato sij per dichiararsi per giustitia, stando massime Gattico, in riguardo delle altre Terre del Nouarese, nelle quali si pagano sino à lire 80. 90. & 100. per testa per capo testa, & anche meno, compreso anco gli alloggiamenti de Soldati, come per molte attestazioni già esebite, perché secondo le permesse sudette si vede, che doppo la divisione dell'estimo li beni per ogni soldo d'estimo, pagano ogn' anno lire 80. in circa, & ogni testa, che douerebbe pagare simili somma, non paga più, che lire 15., ouero lire 16., & se quelli del personale tralasciassero le spese, che fanno di loro capriccio, ne pagarebbero à pena dieci, il che tutto ridonda in danno del reale, che dalla somma integrità d'un tanro Tribunale deve essere soleuato, ordinando in tutto, come sopra si è esposto, & in particolare, che il personale di per se porti il peso de Soldati di milizia, che le spettano per il nu. delle teste accresciute come sopra, & ogni testa sij certa, & paghi quello pagano le pert. 62. t. 12, così parendo, che richiedi la giustitia distributiva.



Ordine dell' Illustriss. Magistrato delle Reg. Duc.  
Entr. Straord., e beni Patrimoniali dello Stato  
di Milano, così instando il Reu. Don Carlo Litta  
Arciprete della Collegiata del Borgo d'Arona  
sempre salue &c. s'auisano gl'infrascritti quattro creditori  
sopra li beni appresi nella confiscatione del Capitano Giulio Cesare Gattico, che debbano nel termine de gioenii otto  
prossimi doppo l'intimatione del presente hauer dedotto  
negl'atti dell'infrascritto Not. Camerale quello gl'occorre  
intorno al rappresentato, e supplicato dal suđetto instante  
nel suo memoriale del tenor infrascritto, e recapiti esibiri,  
de quali negl'atti &c., acciò si possa delibera're quello si stimarà di giustitia sopra il Supplic. comesopra, e ciò in esecu-  
tione di decreto Magistrale del giorno d'oggi, del quale  
&c., e dell'intimatione &c. Milano 30. Genaro 1688.

Illustriss. Magistrato

PER fare constare, che le lir. 150. Imper. pagate prouisionalmente de danari della Confiscatione Gattica all'humiliissimo seruitore delle SS. VV. I. Carlo Litta Arciprete del Borgo d'Arona, come Procuratore delle RR. Monache della Visitatione di detto Borgo, si sono spese nelle cause rappresentate nel memoriale dato alle SS. VV. I. per la concessione di detta prouisionale, & per vtilità comune de Creditori di detta Confiscatione Gattica; & di più, che si sono fatte altre spese per vtile commune de Creditori di detta Confiscatione, il medemo Arciprete tanto à nome di dette Monache, quanto à nome proprio, rappresenta alle SS. VV. Illustriss., & dice hauere speso, e douersegli come segue.

Per hauere copia autentica di sci Instrumenti, che prouano la diminuzione dell'estimo interessato de Beni nel Territorio

di

# FONDAZIONE MARAZZI

di Gattico di Manfredo Gattico, compresi in detta Confiscatione, speso, & pagato al Notaro Tomaso Drallo, & suo scrittore per tassa fatta dal Cancell. del Collegio de' Notari, compresa la scrittura, & authenticatione lir. 42.

Perchauere copia del notificato di tutti li Beni di detto Manfredo Gattico, fatto li 16. Decembre il 1583. con le coherenze, & nome de' Beni, & perticato auanti il Magnifico Sig. Alessandro Grasso Commissario Imperiale per la riforma dell'Estimo, nel quale notificato detto Manfredo dimandò, che non fosse cottizzato con li rurali, attesoché haueua già fatta la sua notification di simile tenore nella Città di Milano, speso, & pagato al Sig. Bizzozero, compresa la copia dell'altra notification fatta dalli Consoli delle Terre respettivamente auanti detto Sig. Commissario col supposto fossero rurali, compresa la scrittura autentica, & tattica in cercarle, in tutto lir. 63.

Per le spese della lite fatta à Nouara auanti il Sig. Dottore Francesco Leonardi Commissario dell'Estimo Ciuale per constringere il Sig. Dottore Carlo Manfredo Gattico, & di lui figlij à pagare, & adossarsi la sua quota d'Estimo Ciuale, liquidato, & dichiarato per sentenza, & ordinatione dell'Estimo 28. Genaro 83., à pagare dal 1665. in quā non ha condannato, mà assolto nelle spese li suoi detti figlij di detto Dottore Gattico, che però s'è pagato al Causidico, & scrittore in tutto lire no- quant'otto è mezza dico lir. 98, 10.

Per tre viaggi fatti à Nouara per sollecitare, & fare spedire detta causa, & essere in contraditorio auanti

auanti il detto Giudice con la Parte contraria per le cose di fatto per detta sentenza, & essere due volte in Agrate in Casà di detti figlij per euacuare le cose di fatto, & fare intimare à figlij del detto Dottore Gattico, & di loro madre tutrice, & curatrice, la quale è passata in giudicato speso in tutto lir. 48.

Per ottenere, & hauere la sudetta Prouisionale di lir. 150. speso lir. 8. 10. Per liquidare la diuisione, & riparto dell'estimo Ciuale, cioè lir. 4 p. 13. in testa dellli heredi del Sig. Giulio Cesare Gattico, & lir. V. 3. in testa del Sig. Iacomo Antonio Gattico, liquidato, & ripartito à ciascuno de possessori de beni di detta Confiscatione, consegnate al Sig. Gio. Granello. La fatica è stata ben longa, & difficile, & molto considerabile, & necessaria per la buona giustitia, & per constringere à pagare ogn'uno per la sua rata parte dell'Estimo Ciuale. Detto Arciprete pensa se gli debba per remuneratione di fatica così longa, difficile, & necessaria come sopra almeno lir. 60.

Per liquidare la diuisione, & riparto dell'estimo interessato in testa dellli heredi del q. Manfredo Gattico; quale estimo al presente al libro dell'estimo de SS. Interessati è catastrato in lir. 20. 7. 1., & s'è diuiso, & ripartito in otto parite, come dalle minute consegnate à detto Sig. Gio. Granello. Questa fatica è stata più longa, & più difficile di quella fatta per l'estimo Ciuale, essendo bisognato più volte andare à Gattico, & Agrate per riconoscere libeni, & sapere accertatamente li possessori

RAZIONE  
RAZZA

Per mettere in chiaro diuerse partite di Crediti di detta Confiscatione Gattica , quali partite si devono à detta Confiscatione , & resultando da dette minute , & ordinationi in somme assai rilevanti ; pare se gli debba —————— lit. 36. 318.

Le quali sōme fanno in tutto la sōma di lir. 428. lir. 428.

Che però il medemo Arciprete d'Arona , tanto co-  
me Procuratore di dette Monache , quanto à no-  
me proprio ricorre alle SS. VV. I.

Humil. supplic. compiacersi ordinare in riguardo  
delle cose fatte cotanto vtili alli Creditori di det-  
ta Confiscatione, che si dia al Supplicante la com-  
pita, & condegna sodisfattione, il che come gius-  
to spera.

*Li nomi de quari predicatori da timosi sono cioè  
Li Cons. Com. et huom. della terra di Genova Novarese,  
Carlo Giuseppe, e dono Basquar  
Visico gran. Ma. solari  
Le R. R. M. M. della Visit. d'Forca  
Signat<sup>r</sup>*

# CONDAZIONE ARAZZA

Precious ad.  
Andrea

intimeg. die 12. Sept. 166